

Art. 26

Competenza per le autorizzazioni e le concessioni ⁽¹⁾

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ⁽³⁾ se trattasi di linea ferroviaria, e sentito l'ente proprietario della strada. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ A norma dell'art. 234, co. 2, di questo codice, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'1 luglio 1993.

⁽³⁾ I Ministeri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane sono accorpati nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

⁽⁴⁾ Le parole: "sentiti, ... e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa" sono state soppresse dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9 ottobre 2010.